

COMUNE DI MONTEODORISIO

STATUTO

(Approvato con deliberazione consiliare n.24 del 28/05/2001 ed in vigore dal 2 agosto 2001)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Finalità del comune

1. Il comune di MONTEODORISIO è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne favorisce lo sviluppo ed il progresso sociale, economico e culturale.
2. Promuove una cultura di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà, di pari opportunità, senza discriminazione alcuna, contribuendo a creare le condizioni per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art.3 della Costituzione.
3. Fornisce, controlla e disciplina l'erogazione di adeguati servizi pubblici e sociali in riferimento ai bisogni delle persone e delle famiglie e promuove una politica di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli.
4. Tutela il territorio e valorizza il proprio patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale.
5. Si riconosce nei principi europeistici e in un sistema statale unitario di tipo

federativo, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e della sussidiarietà nello svolgimento di funzioni e servizi.

6. Rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e dell'integrazione.

Art. 2

Principio della programmazione

1. Il comune di MONTEODORISIO esercita le proprie funzioni e organizza i propri servizi adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti, sia in termini di benefici per la propria comunità, sia in rapporto alle risorse utilizzate.

2. Il comune partecipa e contribuisce alla definizione degli strumenti di programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni in base alla normativa vigente in materia, assicurandone, per quanto di competenza, l'attuazione.

3. Il Sindaco rappresenta il comune in sede di consultazione sulla formazione degli atti normativi, dei programmi e dei piani regionali e provinciali.

Art. 3

Principio della partecipazione, dell'informazione e della trasparenza

1. Il Comune di MONTEODORISIO informa la propria attività al principio della trasparenza delle scelte politiche ed amministrative. Promuove le iniziative necessarie a garantire il diritto dei cittadini all'informazione circa l'attività svolta, i servizi offerti e sui dati di cui l'amministrazione è in possesso, ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere da organismi cui il Comune partecipa.

2. Il comune di MONTEODORISIO valorizza le libere forme associative e il volontariato singolo o associato, promuovendone gli organismi di partecipazione.

3. Adegua l'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione, coinvolge e valorizza, nella programmazione e nella gestione delle proprie attività, gli organismi di volontariato, le associazioni e le altre forme di partecipazione.

Art. 4

Principi di organizzazione e di collaborazione

1. Il comune di MONTEODORISIO esercita le proprie funzioni e servizi con forme di gestione differenziata, in relazione alla natura dell'attività e del servizio prestato. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi fissati.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Il comune di MONTEODORISIO promuove e partecipa a forme di collaborazione e di associazione con gli altri comuni del territorio per la gestione di funzioni e servizi, in base alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. La gestione in forma associata di funzioni e servizi con altri enti locali del territorio si pone quale opzione prioritaria nella scelta dello strumento gestionale, sempre che la stessa risulti congrua rispetto alla natura ed alla portata delle funzioni o del servizio.


Art. 5

Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio del comune di MONTEODORISIO comprende, oltre al capoluogo, le contrade di: Defenza, S.Lucia, Colle delle Querce, Marracola, Passo della Carrozza, San Berardino, Vallita, Pozzo Antico, Ripa, Tratturo, San Pietro Ad Aram, Monteleforche, S. Anna, San Leonardo, Colle Breccioli, Tacconella, Giardino, Mulino, Piano Sinello, Rivullo.
2. Il comune ha uno stemma, quale segno distintivo, e un gonfalone di cui fa uso nelle cerimonie e nelle altre pubbliche amministrazioni nel rispetto del D.P.R. 7.4.2000 n. 121, e delle altre disposizioni legislative in materia a significare la partecipazione della comunità monteodorisiana.
3. Lo stemma del comune di MONTEODORISIO raffigura un “campo di cielo, ai tre colli all’italiana, uniti, d’oro, fondati sulla pianura di azzurro, fluttuosa di argento, il colle centrale, più alto, cimato dall’ulivo di verde, fustato al naturale, sormontato dalla stessa di sei raggi, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”.



4. Il gonfalone è “drappo verde, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.



5. Lo stemma ed il gonfalone sono stati concessi al Comune di Montedodorisio con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1996.

6. L'uso e la riproduzione dei simboli di cui al presente articolo per fini non istituzionali, possono essere autorizzati dalla Giunta soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art 6 Santo Patrono.

1. Il Comune riconosce quale proprio patrono San Marcellino .
2. Il 2 giugno, giorno in cui si tengono i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, è giorno festivo, anche se storicamente i festeggiamenti in onore del Santo Patrono (San Marcellino) si svolgono la seconda domenica di maggio.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7

Principio della partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Riconoscendo nel momento partecipativo uno strumento essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, il Comune garantisce la più ampia informazione dell'attività dei suoi organi politici e burocratici.
3. La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.
4. E' dovere del cittadino di contribuire responsabilmente, con la vigilanza e la proposta, all'ordinato svolgimento della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.
5. L'assunzione di responsabilità implica il dovere, per ciascuno, di rispettare le norme legislative, statutarie e regolamentari, i diritti di ogni altro cittadino ed i beni comuni.
6. Gli istituti di partecipazione previsti nel presente CAPO sono estesi a tutti gli appartenenti all'Unione Europea ed agli stranieri, anche extracomunitari, residenti nel Comune.

Art. 8

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, con esclusione di quelle segrete od aventi caratteristiche e finalità non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.
2. Ai fini del formale riconoscimento, tutte le associazioni operanti sul territorio, comprese le sezioni di quelle con rilevanza sovracomunale, debbono richiedere al Comune la registrazione in un apposito albo.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Ciascuna associazione registrata ha diritto di essere consultata, a richiesta, in

ordine alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera, nonché alle scelte amministrative in materia di associazionismo.

5. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento dei cittadini in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale ed allo sviluppo civile e sociale della comunità, garantendo che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, aventi rilevanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

6. Il Comune può anche gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale.

7. Il Comune può altresì erogare alle associazioni regolarmente registrate, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi all'espletamento dell'attività associativa nonché, mettere a loro disposizione, a titolo di sostegno in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.

8. Le modalità di erogazione dei contributi, o di godimento delle strutture, beni e servizi comunali, sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

9. Le associazioni che abbiano ricevuto contributi comunali in denaro o natura debbono presentare al Comune, al termine di ogni anno, un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 9

Assemblea civica e assemblea di contrada.

1. L'assemblea civica e l'assemblea di contrada sono organismi di consultazione democratica dei cittadini e di partecipazione della collettività locale alle più significative scelte amministrative del Comune.

2. Esse vengono convocate allorché il Comune si accinga ad adottare un importante provvedimento di carattere generale che detti un assetto permanente o duraturo degli interessi dell'intera comunità, o di parte rilevante di essa, ovvero degli interessi della comunità residente nelle singole contrade.

3. L'assemblea civica e l'assemblea di contrada sono convocate dal sindaco, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti il consiglio comunale od almeno venticinque cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Nel caso di convocazione richiesta dai consiglieri o dai cittadini l'istanza deve contenere, oltre all'oggetto, le firme dei richiedenti con relativi generalità e domicilio.

5. Le sedute dell'assemblea civica, opportunamente pubblicizzate, sono presiedute dal sindaco, il quale incarica un funzionario del Comune di redigere il verbale della riunione.

6. In apertura di seduta, e prima di dare inizio al dibattito, il sindaco illustra all'assemblea i contenuti del provvedimento che l'amministrazione intende adottare.

7. In sede di emanazione del provvedimento, e di motivazione dello stesso, il competente organo comunale deve tener conto, per quanto possibile, delle proposte, valutazioni e posizioni emerse nel corso del dibattito ed approvate dalla maggioranza dei cittadini presenti all'assemblea.

Art. 10 Consulte

1. Il consiglio comunale può istituire consulte con funzioni di supporto all'attività amministrativa del Comune.

2. Con il provvedimento di istituzione, il consiglio comunale provvede alla nomina dei componenti delle consulte ed alla determinazione delle funzioni da assegnare alle stesse.

3. I componenti delle consulte, da individuare tra esperti nelle materie attribuite, sono nominati con il concorso della minoranza consiliare.

Art. 11 Programmi comuni d'intervento

1. L'amministrazione comunale, al fine di elevare la qualità dei servizi e di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno, può gestire i servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale e/o comunale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione vengono stabilite con apposita convenzione, stipulata in conformità con la normativa vigente in materia.

2. Per la gestione del servizio, le organizzazioni di volontariato possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, con modalità stabilite dalla stessa convenzione.

Art. 12 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva

può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:

politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi,
rapporti con l'associazionismo,
cultura e spettacolo,
pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani,
rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 13

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune, nonché le associazioni operanti sul territorio comunale, possono presentare, singolarmente o collettivamente al Sindaco, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi. L'istanza e la petizione devono essere presentate, in forma scritta, al protocollo del comune, sottoscritte dal proponente o dai proponenti, con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascun proponente. Nel caso di pluralità di firmatari, deve essere indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni e la risposta.

2. Il competente organo comunale, nel termine di trenta giorni dalla presentazione di istanze, petizioni e proposte, è tenuto a pronunciarsi formalmente su di esse, dandone contestualmente comunicazione al singolo cittadino, ovvero al primo firmatario, ovvero al rappresentante legale dell'associazione.

3. I termini sopra indicati possono essere prorogati, con provvedimento del Sindaco, per un periodo di pari durata, soltanto in presenza di comprovate ed oggettive ragioni che rendano impossibile il rispetto dei termini stessi.

Art. 14

Proposte di deliberazione

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, le consulte e i comitati di frazione hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni in materie di competenza consiliare.
2. La proposta di deliberazione presentata dai cittadini deve essere sottoscritta da almeno duecento elettori, con indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascuno di essi, e presentata al protocollo del comune. Deve altresì essere indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
3. La proposta di deliberazione presentata dalle consulte e dai comitati di frazione deve ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati alla consulta o al comitato.
4. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione comporti nuove spese a carico del comune, la proposta stessa deve indicare i mezzi finanziari con cui farvi fronte.
5. L'esame di ammissibilità della proposta, sotto il profilo della legittimità amministrativa, è effettuato dal Segretario Comunale, entro 10 giorni dalla presentazione.
6. Il Segretario Comunale, una volta dichiarata ammissibile la proposta, trasmette la pratica al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ove nominato, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio stesso.

Art. 15

Referendum consultivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista la possibilità di indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio, conto consuntivo, tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da normative statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo. Sono inoltre escluse le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;

- b) regolamento del Consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici per la gestione in forma associata di funzioni e servizi;
- e) argomento che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della collettività locale per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il referendum può essere promosso su iniziativa di almeno quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. I promotori, in numero non inferiore a venti, debbono produrre al sindaco istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario nonché l'indicazione del delegato a ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento.

6. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, provvede a:

- a) deliberare in ordine all'ammissibilità del quesito referendario;
- b) disciplinare le modalità operative di svolgimento della consultazione, ispirandosi ai principi di economicità e snellezza delle procedure;
- c) fissare la data e gli orari di svolgimento della consultazione che deve comunque tenersi, in un unico giorno festivo, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento consiliare, evitando coincidenze con operazioni elettorali provinciali e comunali;
- d) fissare il termine iniziale e finale per la raccolta delle firme, tra cui debbono intercorrere almeno sessanta giorni.

7. La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi stampati predisposti dal Comune, e le firme stesse debbono essere autenticate.

8. Il sindaco, verificata la regolarità del procedimento di raccolta delle firme, nonché il numero delle stesse, provvede ad indire la consultazione, dandone conoscenza alla cittadinanza con apposito avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum.

9. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con esclusione di quelli che alla data del referendum non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

10. Il referendum è ritenuto valido se vi partecipa almeno la metà più uno degli

aventi diritto al voto.

11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal consiglio comunale.

13. Qualora la proposta oggetto del referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i competenti organi comunali non possono assumere decisioni contrastanti con essa, e debbono conformarsi all'esito della consultazione.

Art. 16

Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto d'accesso

1. Il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi e l'esercizio del diritto d'accesso in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

2. Il regolamento comunale determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto da normativa di rango superiore, il termine entro cui lo stesso deve concludersi.

3. Il regolamento comunale determina altresì l'unità organizzativa responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Le autenticazioni di tutti gli atti e provvedimenti emanati dagli organi politici e burocratici del Comune, ovvero depositati presso gli uffici comunali, sono eseguite: dal segretario comunale; dai dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, con riguardo alle materie di rispettiva competenza; dai responsabili dei procedimenti, con riguardo alle materie di rispettiva competenza.

5. Il diritto d'accesso può essere esercitato anche nei confronti delle aziende e delle istituzioni comunali e dei concessionari di servizi comunali.

6. Sono soggetti ad un regime di pubblicità generale e l'accesso si estende ai documenti in essi richiamati o allegati, fatto salvo il divieto di esibire atti lesivi del diritto alla riservatezza delle persone:

- le deliberazioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta comunale;
- le determinazioni dirigenziali;
- le ordinanze del Sindaco e dei dirigenti da pubblicare all'albo pretorio.

7. Il comune si impegna, nell'ambito degli organismi associativi cui partecipa, a promuovere l'esercizio del diritto d'accesso in forme analoghe a quelle previste per i documenti e le informazioni in suo possesso.

8. Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire.

Art. 17

Semplificazione dell'azione amministrativa comunale

1. L'attività amministrativa deve svolgersi in modo razionale, sollecito, semplice ed economico.
2. Gli organi comunali ed i responsabili dei procedimenti debbono disporre i soli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria, evitando il ricorso a forme più complesse o onerose.
3. L'ente promuove e favorisce il ricorso all'autocertificazione, nei limiti consentiti dalla legge, quale strumento di semplificazione del procedimento amministrativo.
4. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e di contemperare al meglio l'interesse pubblico primario con i diritti del privato stabilendo in modo chiaro e preciso diritti e doveri reciproci, l'amministrazione comunale favorisce e promuove la stipula di accordi di natura privatistica nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 18

Pubblicità degli atti.

Tutti gli atti del Comune, con esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, ovvero in appositi spazi della sede municipale facilmente accessibili a tutti.

Gli atti sono pubblicati dal messo comunale, su richiesta degli uffici interni ed esterni all'ente.

Il messo, in particolare, cura la pubblicazione dei provvedimenti emanati dagli organi politici e burocratici del Comune e certifica l'avvenuta pubblicazione.

Per gli atti di più rilevante interesse per la comunità, il sindaco garantisce forme supplementari di divulgazione.

TITOLO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 19 Istituzione

L'amministrazione comunale assume le opportune iniziative nei confronti dei comuni vicini ai fini di pervenire all'istituzione di un difensore civico con competenza comprensoriale.

Il difensore civico ha, in generale, il compito di intervenire presso gli organi politici e burocratici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

L'individuazione del difensore civico va operata tra persone di comprovata autorevolezza ed integrità morale, che per esperienza e preparazione diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Le modalità inerenti la nomina, la durata in carica, la decadenza, le attribuzioni, le prerogative e l'indennità di funzione del difensore civico, sono stabilite nell'apposita convenzione per la gestione associata dell'ufficio stesso.

Nelle more dell'istituzione del difensore civico comprensoriale i cittadini possono adire l'ufficio del difensore civico regionale, a cui questo Comune riconosce facoltà di intervento.

ATTIVITA' GESTIONALE

Art. 20

Obiettivi generali.

Il Comune informa la propria gestione amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, programmazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

Nell'ottica di migliorare il livello dei servizi pubblici resi ai cittadini il Comune sostiene e favorisce le iniziative volte a coordinare, mediante forme associative e di cooperazione, la sua attività istituzionale con quella di altri enti locali, ed in particolare con la Comunità Montana, i comuni vicini e la provincia.

Art. 21

Gestione dei servizi pubblici.

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge, ed in particolare nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per la natura del servizio appaia opportuna una gestione in amministrazione diretta;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono particolari ragioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale, in applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzione, consorzio, accordo di programma, associazione di comuni, unione di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, per i servizi per cui si renda opportuna la gestione in ambito sovracomunale.

2. L'individuazione del concessionario, di cui alla lettera b) del precedente comma, e del socio privato, in applicazione della lettera e) del precedente comma, viene effettuata previo esperimento di selezione pubblica, nel rispetto del principio di libera concorrenza tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-economici richiesti per la gestione del servizio.

3. Qualora il Comune non intenda esercitare in economia, laddove consentito dalla legge, i servizi pubblici locali, svolge, anche in forma associata, attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

Art. 22
Contratti.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Detta determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente.

TITOLO V

ORGANI POLITICI

Art. 23 Organi

1. Sono organi politici del comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale nelle forme stabilite con apposito regolamento.
3. Il Consiglio approva direttive generali per programmi, per progetti e per settori di intervento.
4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nell'apposito regolamento.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei

casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Gli atti fondamentali del consiglio debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 25

Convocazione e presidenza

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce anche gli argomenti all'ordine del giorno.

2. In caso di assenza od impedimento del sindaco la convocazione la presidenza del Consiglio è assunta

dal vicesindaco o in sua assenza dal consigliere anziano, cioè da colui che alle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione dei consiglieri che, nelle stesse elezioni, siano stati candidati alla carica di sindaco. A parità di preferenze tra due o più dei consiglieri presenti, il consesso è presieduto dal più anziano di età tra essi.

3. Le modalità per il concreto esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

Art. 26

Sedute.

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, secondo la disciplina recata dal regolamento.

2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui vengono iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e delle linee programmatiche di mandato, straordinarie tutte le altre.

3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima della seduta e quelle straordinarie almeno tre. Per eventuali convocazioni d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

5. Le proposte deliberative e la connessa documentazione inerente gli argomenti da trattare vanno messe a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima

della seduta nel caso di sessioni ordinarie ed almeno 24 ore prima nel caso di convocazioni straordinarie, d'urgenza e delle integrazioni all'ordine del giorno.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi casi specifici previsti dalla legge e dal regolamento.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza:

in prima convocazione di almeno nove componenti il consiglio;

in seconda convocazione di almeno sei componenti il consiglio.

Art. 27 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica e la surrogazione dei consiglieri, sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ed hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del consiglio.

3. Il consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive dell'organo consiliare, indipendentemente dal tipo di sessione, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio. Prima che venga pronunciata la decadenza il sindaco deve invitare formalmente il consigliere a fornire per iscritto, nel termine di 15 giorni, eventuali cause giustificative e documenti probatori. Nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine il consiglio, esaminati gli atti e tenuto conto delle giustificazioni eventualmente addotte dal consigliere, delibera in merito.

4. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa e controllo su ogni argomento che riguardi la comunità locale.

5. Le modalità e le forme di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento.

6. I consiglieri, nel rispetto dell'apposita disciplina regolamentare, hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare e di ottenere gratuitamente copia degli atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

Art. 28

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione , al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati d'ufficio nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo:
con riguardo alla maggioranza nel consigliere, non appartenente alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze;
con riguardo alle minoranze nei consiglieri che siano stati candidati alla carica di sindaco.
3. Il regolamento determina anche le modalità di funzionamento ed i mezzi, finanziari e strumentali, da assegnare ai gruppi stessi per l'esercizio delle loro funzioni.
4. E' altresì istituita la conferenza dei capigruppo, con funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio e finalizzata a promuovere la partecipazione delle minoranze all'attività di governo dell'ente.
5. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale messo a disposizione, per tale scopo, dall'amministrazione comunale.
7. Le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo sono disciplinati nel regolamento.

Art. 29

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Tali commissioni sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, tramite attività di proposta, esame e parere preliminare sugli atti di competenza consiliare, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi comunali, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dipendenti. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criteri di rappresentanza pro-

porzionale dei gruppi presenti in consiglio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di indagine, di controllo e di inchiesta, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione della commissione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La commissione di indagine può richiedere al Segretario comunale / al Direttore generale, ai responsabili dei servizi, delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti, che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi comunali, in qualunque forma gestiti.

5. Le sedute delle commissioni consiliari possono essere pubbliche.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 30 Attribuzioni

1. La giunta comunale è l'organo politico d'impulso della gestione amministrativa e collabora col Sindaco al governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco ed agli organi burocratici dell'ente.

2. La Giunta opera in modo collegiale, informando la propria attività ai principi della trasparenza, efficienza ed efficacia; adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. Esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la

rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. In particolare, la giunta è competente a:

- disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- introdurre o resistere alle azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, nominando il legale patrocinatore dell'ente, e deliberare in ordine alle transazioni;
- affidare gli incarichi di servizi nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento dei contratti;
- nominare i membri delle commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento del personale su proposta del Segretario Comunale/Direttore generale;
- approvare il Peg su proposta del Segretario Comunale/Direttore generale;
- definire la dotazione organica dell'ente;
- approvare gli strumenti di programmazione delle risorse umane;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti, anche comportanti impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o da regolamento al Consiglio, al Sindaco o ai Responsabili;
- approvare il regolamento di organizzazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività, contestualmente alla verifica prevista dall'art.36, comma 5, del presente statuto.

Art. 31 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, determinato con decreto sindacale, non inferiore a due e non superiore a quattro, tra cui il vicesindaco.

2. Il Vice sindaco esercita le funzioni di presidente nel caso di assenza del Sindaco.

3. La composizione della giunta deve comunque garantire la rappresentanza di ambo i sessi.

4. E' possibile anche la nomina ad assessore di persone non facenti parte del consiglio, a condizione che:

- posseggano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere

comunale;

– risiedano in questo comune, alla data delle elezioni, da almeno un anno.

5. Gli assessori esterni possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto, nè concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 32

Procedimento di nomina e cessazione

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le dichiarazioni di accettazione della nomina e quelle relative all'inesistenza di cause di incompatibilità sono allegate all'atto di nomina.

3. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina dei componenti della Giunta, indica l'ordine di anzianità degli assessori al fine della surroga del Sindaco assente o impedito, quando è assente anche il Vicesindaco.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

5. Il sindaco, ai fini di garantire che la giunta operi almeno nella sua composizione numerica minima, sostituisce gli assessori cessati nel termine di 15 giorni, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, il Sindaco comunica al Consiglio le ragioni del ritardo

6. Il Sindaco può revocare i singoli assessori con atto motivato da notificare all'interessato.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno e le modalità delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli componenti l'organo.

2. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa, all'occorrenza, non disponga diversamente.
4. Per la validità delle sedute di giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei propri componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta, che viene valutato doppio.
6. Alle sedute della giunta possono essere invitati gli organi burocratici dell'ente ed il revisore dei conti, nonché tecnici, funzionari e professionisti esterni, per essere sentiti su specifiche questioni ovvero per fornire indicazioni e chiarimenti.

CAPO III

SINDACO

Art. 34 Attribuzioni

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. In particolare il Sindaco:
 - rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un responsabile di settore;
 - emana direttive al segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili di settore, nel rispetto del principio di separazione delle competenze tra organi politici e burocratici, in ordine agli indirizzi amministrativi ed all'andamento gestionale;
 - promuove ed assume iniziative tese ad assicurare che uffici, servizi, aziende

speciali, istituzioni e società comunali svolgano le loro funzioni in coerenza con gli obiettivi e programmi stabiliti dal consiglio e dalla giunta.

4. Quale ufficiale di governo, il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Il sindaco esercita tutte le sue funzioni sin dalla data di proclamazione.

Art. 35

Elezione e cessazione dalla carica.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì la durata in carica, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e lo stato giuridico.

2. La legge regola anche le cause di cessazione dalla carica, compresa quella derivante dall'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale, ed individua i soggetti deputati a sostituire il sindaco in caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso, dimissioni e scioglimento del consiglio, nonché i poteri dei sostituti.

Art. 36

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare l'adozione di atti attribuitigli dalle leggi vigenti o altre competenze proprie, di sovrintendenza o controllo o vigilanza, al vicesindaco e agli assessori, emanando direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nella delega, da redigersi per iscritto, vanno chiaramente indicati i settori di attività, nell'ambito di materie omogenee.

3. L'atto di delega, che deve recare in calce l'esplicita accettazione del delegato, va comunicato al consiglio comunale, alla prefettura, al segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili di settore, nonché affisso all'albo pretorio del Comune. Analoga pubblicità va assicurata ai provvedimenti di revoca e modifica delle deleghe.

4. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio delle funzioni del sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.
5. I singoli assessori esercitano le attribuzioni del sindaco limitatamente alle materie da questi specificamente loro delegate.
6. Il sindaco può delegare funzioni quale ufficiale di governo anche al personale comunale, nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 37

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni dal suo insediamento, sono presentate per la presa d'atto al Consiglio comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. La presentazione è preceduta dal deposito presso il settore Affari Generali, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare, del relativo documento programmatico, al fine di consentire ai membri del consiglio di intervenire nel programma di governo.
3. Ciascun consigliere, nel termine di 8 giorni da quello della notifica al proprio capogruppo consiliare dell'avvenuto deposito, può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche al succitato documento, mediante la presentazione di specifici emendamenti da consegnare al competente responsabile di settore.
4. Nella proposta deliberativa di presentazione delle linee programmatiche di mandato, il sindaco dà atto dell'accoglimento o del rigetto degli emendamenti pervenuti.
5. La verifica da parte del consiglio della realizzazione delle linee programmatiche di mandato avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
6. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto od in parte non più adeguato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da seguire.

7. Il sindaco, di propria iniziativa, può modificare in qualunque momento, sentita la giunta, le originarie linee programmatiche, illustrando le relative variazioni al consiglio.

8. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta al consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione del proprio programma di governo, sottoponendolo alla sua approvazione.

CAPO IV ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE

Art. 38

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti, i quali:
non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

esplicano i loro effetti limitatamente all'ambito comunale;

debbono possedere carattere di generalità;

non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa deliberata dal consiglio comunale per motivate esigenze di pubblico interesse, ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza risulti attribuita direttamente alla giunta comunale.

3. I regolamenti, fatte salve specifiche disposizioni legislative, divenuta esecutiva la delibera di approvazione ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni

amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi, i quali disciplinano anche il procedimento di esazione o riscossione.

Art. 39 Deliberazioni.

1. La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.
2. Ogni proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione del consiglio o della giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare, oltre ai pareri prescritti dalla legge dei competenti responsabili di servizio.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi specifici diversamente disciplinati dalla legge e dal regolamento.
4. I verbali delle deliberazioni del consiglio sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un consigliere nominato dal sindaco. Detti verbali sono firmati dallo stesso segretario nonché, in qualità di presidente dell'organo consiliare, dal sindaco.
5. I verbali delle deliberazioni della giunta sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un assessore nominato dal sindaco. Detti verbali sono firmati dallo stesso segretario e dal sindaco.
6. Il consigliere e l'assessore chiamati a sostituire il segretario conservano comunque i loro diritti e prerogative di amministratori, e partecipano quindi legittimamente alle relative discussioni e votazioni.
7. Il segretario comunale dispone la pubblicazione delle delibere ed assicura, nel rispetto delle specifiche norme stabilite dal presente statuto e dalla legge, gli adempimenti preordinati all'esecutività ed efficacia delle stesse.
8. Contestualmente alla pubblicazione all'albo, le deliberazioni della giunta sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari.
9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 127, comma 3, del T.U. degli enti locali, la giunta deve manifestare la volontà di sottoporre le deliberazioni al controllo preventivo di legittimità:
con riguardo ad un proprio provvedimento contestualmente alla sua adozione, nel dispositivo dell'atto. In tal caso il segretario comunale assicura la trasmissione della relativa delibera al CO.RE.CO. entro il quinto giorno successivo alla sua adozione;
con riguardo ad un provvedimento del consiglio mediante una specifica delibera, da

adottare nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del relativo atto consiliare. In tal caso il segretario comunale assicura la trasmissione al CO.RE.CO., sia della delibera del consiglio che di quella della giunta, entro il quinto giorno successivo all'adozione di quest'ultima.

10. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 127, comma 1, del T.U. degli enti locali, il segretario comunale trasmette i relativi atti al CO.RE.CO. entro il quinto giorno successivo alla richiesta dei consiglieri.

11. La trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni, soggette al controllo necessario di legittimità, dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, va assicurata dal segretario comunale, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all'adozione.

12. Ai responsabili del procedimento competenti per materia, spetta dare attuazione a tutti i provvedimenti deliberativi.

Art. 40 Decreti del Sindaco.

1. I provvedimenti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.

2. I decreti sindacali sono esecutivi dal momento della loro emanazione, sono affissi all'albo pretorio, nella sede del Comune, entro il quinto giorno dalla loro adozione e vi rimangono pubblicati per quindici giorni consecutivi.

TITOLO VI

ORGANI BUROCRATICI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 41

Principi di organizzazione e di gestione

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e controllo competono agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

Art. 42

Metodo di lavoro per programmi

1. E' adottato il metodo di lavoro per programmi.
2. L'amministrazione del Comune, in coerenza con il principio di cui al comma precedente, si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, tenuto conto del programma di governo del sindaco e degli atti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale.
3. Il Direttore generale, ove nominato, il Segretario, i dipendenti cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali, nell'ambito degli obiettivi generali e degli indirizzi politico-amministrativi, forniscono agli organi di governo gli elementi conoscitivi e le relative proposte, indicando le possibili alternative ed i prevedibili effetti connessi alle diverse opzioni finalizzate alla formulazione dei programmi pluriennali ed annuali
4. I programmi e gli obiettivi, indicati nel piano esecutivo di gestione (PEG), annualmente approvato dalla Giunta comunale a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del bilancio di previsione e della relazione previsionale e

programmatica, debbono prevedere le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate agli organi gestionali incaricati della loro attuazione, e devono indicare il termine entro cui realizzare le azioni programmate.

5. Le decisioni degli organi di governo, circa la scelta degli obiettivi programmatici e delle priorità nell'attribuzione delle risorse, sono motivate anche con riferimento agli elementi conoscitivi ed alle proposte di cui al precedente comma precedente.

6. Il Direttore generale, ove nominato, il Segretario, i responsabili dei servizi, in relazione ai compiti loro assegnati, sono responsabili e rendono conto dell'impiego delle risorse attribuite in rapporto ai risultati ottenuti e al grado di attuazione dei programmi.

Art. 43

Articolazione della struttura organizzativa

1. La giunta adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi conformandosi, nel delineare l'impianto strutturale e l'organizzazione del personale, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, nel T.U. degli enti locali e nelle altre disposizioni legislative in materia di organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ed ai principi di professionalità e responsabilità, di seguito indicati:

a) separazione delle competenze ed effettiva distinzione delle responsabilità tra gli organi di governo e gli organi burocratici, per cui spettano al consiglio, alla giunta ed al sindaco le funzioni politiche di indirizzo e di controllo, intese come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, verificandone il conseguimento, ed ai competenti funzionari l'adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche con rilevanza esterna, che la legge ed il presente statuto non riserva espressamente agli organi politici;

b) articolazione degli uffici per aree, individuate secondo campi di attività omogenee;

c) collegamento e sviluppo delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione e connessione interna ed esterna, utilizzando idonei sistemi informatici e statistici;

- d) armonizzazione degli orari di servizio ed apertura al pubblico degli uffici comunali con le esigenze dei cittadini;
- e) partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, garantendo la più ampia informazione dell'attività degli organi ed uffici comunali;
- f) trasparenza dell'attività amministrativa, con la piena applicazione delle norme recate in materia dalla legge 7.8.1990 n. 241;
- g) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- h) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge 31.12.1996 n. 675;
- i) impostazione di un efficiente sistema di controlli interni, finalizzato ad assicurare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione del personale, con particolare riguardo alle prestazioni ed ai risultati dei dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative;
- j) flessibilità nella gestione della dotazione organica anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità interna del personale;
- k) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il miglioramento dell'azione amministrativa;
- l) costante cura della formazione ed aggiornamento professionale del personale;
- m) pieno rispetto, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, delle norme recate dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo per il personale del comparto enti locali, in modo da non determinarne disapplicazioni;
- n) definizione di adeguati percorsi interni di carriera, atti ad incentivare e valorizzare la professionalità ed esperienza acquisite nell'ente;
- o) parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli impieghi, il trattamento sul lavoro e lo sviluppo professionale;
- p) rispetto dei principi in materia di reclutamento del personale fissati dalla legge;
- q) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità con altre attività

lavorative per il personale delle amministrazioni pubbliche, previste dalla legge;

r) individuazione di criteri oggettivi per la selezione dei soggetti la cui assunzione avvenga mediante il conferimento di incarichi fiduciari;

s) definizione chiara dei rapporti e competenze tra il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, ed i dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative.

Art. 44

Flessibilità della struttura organizzativa

1. La dotazione organica del personale è approvata dalla Giunta comunale, che adotta altresì gli atti programmatici annuali e pluriennali relativi al fabbisogno del personale. La gestione del personale all'interno dell'area è di competenza del Responsabile dell'area, mentre i provvedimenti di livello intersettoriale sono di competenza del Direttore generale, ove nominato, o del Segretario comunale.

2. L'articolazione della struttura organizzativa può essere variata, con creazione di specifiche unità operative, per far fronte ad esigenze limitate nel tempo e per lo svolgimento di servizi in relazione a bisogni emergenti.

3. L'andamento della gestione è sottoposto a verifiche, che consentano immediate modifiche all'organizzazione, e ad un monitoraggio continuo dei risultati, con conseguente adeguamento dei relativi programmi.

Art. 45

Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini e dell'ente.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività alle funzioni ed incarichi d'istituto e, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi ruoli e figure professionali, a raggiungere gli obiettivi assegnati diligentemente e con spirito di collaborazione.

3. Il personale affidatario della responsabilità istruttoria di procedimenti, in particolare, coadiuva costantemente il dipendente titolare dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative che gli ha conferito la delega nella realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi assegnati al Centro di Responsabilità stesso dagli organi politici.

4. Il regolamento, in attuazione anche dei contratti collettivi nazionali e decentrati, determina i criteri e le modalità con cui il Comune promuove l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute ed integrità psico-fisica e garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

5. Il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, ed i dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, vigilano sul costante rispetto delle norme disciplinari recate dai contratti collettivi di lavoro, garantendo che il comportamento di ciascuno sia improntato ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, in modo da favorire e rafforzare i rapporti di fiducia e collaborazione tra il Comune ed i cittadini.

Art. 46

Segretario Comunale.

1. Il segretario comunale è una figura professionale dotata di specifiche competenze, posta alle dipendenze dell'agenzia di cui all'art. 102 del T.U. degli enti locali ed iscritta nell'apposito albo da essa gestito.

2. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, sono disciplinate dalla legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il sindaco conferisca al segretario comunale l'incarico di direttore generale, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del T.U. degli enti locali, egli svolge anche le funzioni previste dal comma 1 del medesimo art. 108.

5. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di apposita convenzione, con altri comuni, per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale.

Art. 47

Vicesegretario comunale

1. In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative il sindaco può nominare un vicesegretario comunale, da individuare tra le figure apicali di area che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Per i periodi di sostituzione del segretario spettano al vicesegretario i compensi determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
4. Qualora il sindaco non proceda alla nomina del vicesegretario le funzioni del segretario assente sono assicurate, nel rispetto delle norme stabilite in materia dal D.P.R. 4.12.1997 n. 465, mediante ricorso agli incarichi di reggenza e supplenza.

Art. 48

Responsabili dei servizi

1. Ai dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche con rilevanza esterna, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti non riservano espressamente agli organi politici, al segretario comunale ed al direttore generale, ove nominato, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le posizioni organizzative, nell'ambito delle materie di competenza, individuate nel regolamento, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. I dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina recata dal regolamento ed a seguito di decreto sindacale, assicurano lo svolgimento, in particolare, di tutte le funzioni dirigenziali previste dalle specifiche norme legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari, con esclusione delle sole attribuzioni di competenza del segretario comunale e del direttore generale, ove nominato.

4. Con le modalità ed alle condizioni stabilite dal regolamento, i dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative possono assegnare al personale delle rispettive strutture la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente singoli procedimenti, nonché la gestione di risorse.

5. I dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, fatti salvi i poteri di sovrintendenza e coordinamento attribuiti al segretario comunale, ovvero all'eventuale direttore generale, rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta, ed in particolare:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta;
- b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c) della funzionalità delle strutture cui sono preposti, e del corretto impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 49

Direttore generale in convenzione

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del T. U. degli enti locali, il consiglio comunale può approvare la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina di un direttore generale.

2. La convenzione dovrà stabilire:

- a. il sindaco che provvede alla nomina ed alla revoca;
- b. l'obbligo per cui tutte le giunte dei comuni convenzionati adottino la deliberazione preventiva alla nomina ed alla revoca;
- c. i requisiti che i candidati debbono possedere ed i criteri di valutazione;
- d. i rapporti tra il direttore generale ed il segretario comunale dei comuni convenzionati;
- e. le precise funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, del T.U. degli enti locali;
- f. i criteri e procedure per la sostituzione, nei casi di assenza od impedimento;
- g. il trattamento economico.

Art. 50

Atti gestionali di diritto privato.

1. Il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, ed i dipendenti titolari

dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze gestionali, e con le modalità stabilite dal regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 adottano gli atti per l'organizzazione degli uffici, e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 51

Determinazioni dirigenziali.

1. Le determinazioni, provvedimenti amministrativi gestionali, possono essere assunte dal segretario comunale, dal direttore generale, ove nominato, dai dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative e dal personale formalmente investito della responsabilità dell'istruttoria di procedimenti.
2. I funzionari abilitati all'adozione delle determinazioni ne dispongono la pubblicazione e ne curano l'attuazione.
3. La specifica disciplina connessa all'assunzione delle determinazioni è stabilita dal regolamento di contabilità.

Art. 52

Incarichi e collaborazioni.

1. Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge, le condizioni richieste e le modalità operative ai fini di:
 - stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;
 - attribuire, mediante convenzioni a termine e per obiettivi determinati, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
 - conferire incarichi specifici al personale comunale, ovvero ad altri dipendenti pubblici esterni all'ente;
 - autorizzare il personale comunale all'esercizio di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile del comune, in conformità alle leggi vigenti in materia ed ai principi stabiliti dallo Statuto.
3. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 54

Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili.
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, in ossequio ai principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della comunità.

Art. 55

Amministrazione dei beni comunali.

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedere annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario comunale ed al responsabile dell'area di ragioneria, dell'esattezza dell'inventario, dei successivi aggiornamenti e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio, ovvero destinati a funzioni sociali, debbono, di norma, essere dati in affitto.

3. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 56

Bilancio comunale

La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e all'allegato bilancio pluriennale, redatti conformemente alla normativa vigente in materia e deliberati dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, disciplinato in apposito regolamento.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio ed i relativi allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, debbono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area economico - finanziaria.

Al fine di realizzare la semplificazione delle procedure ed evitare la duplicazione dei provvedimenti ciascun organo, nelle materie di propria competenza, può assumere

impegni di spesa.

Art. 57

Rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 58

Revisore dei conti.

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che disciplina anche la durata in carica e la revoca.
2. Contestualmente all'elezione, il consiglio comunale approva il disciplinare di incarico che regola il funzionamento, le funzioni ed il trattamento economico dell'organo di revisione.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Nella relazione con cui attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa.
5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni, adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, ove riscontri irregolarità nella gestione contabile e finanziaria del Comune, ne riferisce tempestivamente al consiglio comunale.

Art. 59

Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nonché di qualsiasi altra somma spettante al Comune;

il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili, nonché, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

L'affidamento del servizio di tesoreria ed i rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VIII

Norme finali

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 60

Doveri degli amministratori.

1. Sono amministratori di questo Comune il sindaco, i componenti la giunta ed i consiglieri comunali.
2. Il comportamento degli amministratori comunali, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le competenze e responsabilità degli organi politici e quelle proprie degli organi burocratici del Comune.
3. Nei casi previsti dalla legge, gli amministratori comunali sono tenuti all'obbligo di astensione. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle delibere indicate al comma 2 dell'art.78 del T.U. degli enti locali include il dovere di allontanarsi dall'aula in cui si tiene la seduta dell'organo collegiale.

Art. 61

Compensi e rimborsi.

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, determinano, con le modalità stabilite dal regolamento, la misura dell'indennità di funzione da attribuire al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori, e l'ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni. Nessun compenso può essere attribuito ai componenti di commissioni, comitati e consulte che non siano amministratori di questo Comune, fatti salvi i soli casi diversamente disciplinati da specifiche norme legislative o contrattuali.
2. Non è altresì consentita la trasformazione del gettone di presenza in indennità di

funzione.

3. Agli amministratori comunali che, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del sindaco, si rechino fuori del capoluogo del Comune, competono i rimborsi ed indennità previsti dalla legge, secondo la disciplina stabilita dal regolamento.

4. Il Comune provvede, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, alla liquidazione in favore del sindaco dell'indennità di fine mandato ed al versamento, ove dovuti, degli oneri contributivi.

Art. 62

Permessi e aspettative.

1. Tutti i cittadini che ricoprono cariche pubbliche nell'amministrazione del Comune hanno il diritto di disporre, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, del tempo necessario per espletare al meglio il proprio mandato.

2. Gli oneri per l'esercizio del succitato diritto sono a carico del Comune, fatte salve diverse specifiche disposizioni legislative.

Art. 63

Responsabilità.

1. Per gli amministratori ed il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

4. La responsabilità degli amministratori e del personale del Comune è personale e non si estende agli eredi, salvi i casi in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

5. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato.

6. Il Comune assume inoltre le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale incaricato dello svolgimento di funzioni dirigenziali, ivi compreso il patrocinio legale, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 64

Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché, della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65

Approvazione e modifica dello Statuto.

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e divenuta esecutiva la relativa deliberazione di adozione, lo statuto: è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo; è inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, nonché in copia alla Prefettura di Chieti.

3. Le procedure descritte nel presente articolo si osservano sia per l'approvazione che per la modifica dello statuto.

4. Le proposte di deliberazione relative alle modifiche statutarie sono inviate dal sindaco a ciascun consigliere comunale almeno venti giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale.

Art. 66

Entrata in vigore ed abrogazioni dello statuto.

1. Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione di cui al comma 2 del precedente articolo.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato il previgente testo statutario approvato da ultimo con delibere consiliari n. 64 del 23.9.1991, n. 74 del 20.12.1991 e n. 65 del 4.12.1995, come pure si intendono abrogate tutte le norme

dei regolamenti del Comune con esso contrastanti.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali, e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti stessi.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

5. Il consiglio comunale delibera l'adeguamento dello statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma 4.

Art. 67

Pubblicità e diffusione.

Copia del presente statuto, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n. 241, va tenuta a disposizione dei cittadini perché possano prenderne agevolmente visione.

Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Il segretario comunale assicura altresì che una copia del presente statuto sia consegnata a tutti gli amministratori del Comune.